

L. 7 ottobre 1969, n. 742

(Gazz. Uff. n. 281 del 6 novembre 1969)

Art. 1 [\(1\)](#)

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno [\(2\)](#), e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'[art. 201](#) del codice di procedura penale.

Note:

[\(1\)](#) La Corte Costituzionale:

- con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 5, primo e secondo comma, della L. 25 giugno 1965, n. 2359;
- con sentenza 22 maggio 1987, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, primo comma, della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (*"Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle Leggi 17 agosto 1942, [n. 1150](#); 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"*) nel testo sostituito dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (*"Norme per la edificabilità dei suoli"*);
- con sentenza 22 maggio 1987, n. 278, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'[art. 3](#), primo comma, Costituzione, dell'art. 1, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in tempo di pace;
- con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi al termine di trenta giorni, di cui all'[art. 1137](#) codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

[\(2\)](#) Le parole "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno" sono state così sostituite alle precedenti "dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno" dall'[art. 16](#), comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, [n. 162](#), in vigore dall'11 novembre 2014.